



  
**COMUNE DI NAPOLI**

NUOVO REGOLAMENTO IMU  
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 29/9/2020

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....	
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO .....	
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	
ART. 5 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA .....	
ART. 6 - FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE .....	
ART. 7 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI.....	
ART. 8 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	
ART. 9 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE .....	
ART. 10 - REQUISITI DEI FABBRICATI INAGIBILI .....	
ART. 11 - ESENZIONE DI TERRENI AGRICOLI .....	
ART. 12 - ESENZIONI ALTRI IMMOBILI.....	
ART. 13 - RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO .....	
ART. 14 - ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	
ART. 15 - VERSAMENTO DELL' IMPOSTA .....	
ART. 16 - VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI.....	
ART. 17 - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU .....	
ART. 19 - DICHIARAZIONE IMU .....	
ART. 20 - ATTIVITA' DI CONTROLLO .....	
ART. 21 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO .....	
ART. 22 - ATTI ESECUTIVI E RISCOSSIONE COATTIVA .....	
ART. 23 - SANZIONI .....	
ART. 24 - INTERESSI.....	
ART. 25 - DILAZIONI.....	
ART. 26 - RIMBORSI.....	
ART. 27 - COMPENSAZIONI .....	
ART. 28 - CONTENZIOSO .....	
ART. 29 - RECLAMO MEDIAZIONE.....	
ART. 30 - AUTOTUTELA E ANNULLAMENTO D'UFFICIO .....	
ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	
ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI.....	

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'applicazione nel Comune di Napoli dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Napoli, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

### **ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Napoli nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce
4. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
5. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
6. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni

### **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (ex MULTIPROPRIETA'), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

#### **ART. 5 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs del 29 Marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
  - c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
  - d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora

abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- f) Al fine di poter usufruire dei benefici previsti per le pertinenze dell'abitazione principale, il contribuente è tenuto a comunicare, all'Ufficio tributario comunale, le pertinenze della propria abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'articolo 19.

#### **ART. 6 - FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
  - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **ART. 7 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5 per cento ed i seguenti coefficienti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, come aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

#### **ART. 8 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## **ART. 9 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
  - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22/1/2004, n. 42.
  - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.  
Resta cura del contribuente, presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento, la dichiarazione IMU di cui al successivo articolo 19, allegando copia della documentazione giuridica e tecnica disponibile (esempio: perizia giurata, verbale Vigili del Fuoco, ecc.).
  - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

## **ART. 10 - REQUISITI DEI FABBRICATI INAGIBILI**

1. Sono da considerare inagibili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

## **ART. 11 - ESENZIONE DI TERRENI AGRICOLI**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

## ART. 12 - ESENZIONI ALTRI IMMOBILI

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art.7 del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, ovvero dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
2. L'esenzione di cui alla lettera g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
  - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
  - b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Marzo 2012 n.27, nonché del Regolamento del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 19 Novembre 2012 n. 200.

Pertanto qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera g) del comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di revisione della rendita catastale, di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n° 286.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre

2012 n° 200 sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

#### **ART. 13 - RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO**

1. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n° 431/1998, l'imposta, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dall'Ente, è ridotta al 75%. L'agevolazione si applica ai seguenti tipi di contratto
  - a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
  - b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3;
  - c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

#### **ART. 14 - ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- 1 Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
- 2 La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
- 3 L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali .
- 4 Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 5 L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento .
- 6 Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1

per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- 7 L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento .
- 8 Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento.
- 9 Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della legge del 27 Dicembre 2019 n. 160, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento .

#### **Art. 15 - VERSAMENTO DELL' IMPOSTA**

- 1 L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
- 2 Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3 I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
- 4 Per l'anno di imposta 2020 la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
- 5 I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
- 6 Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a 12,00 euro.
- 7 L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006;
- 8 A decorrere dall'anno di imposta 2014, gli Enti Non Commerciali, di cui all'art. 12, comma 1, lettera g), effettuano il versamento dell'imposta municipale propria esclusivamente secondo le disposizioni di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

#### **ART. 16 - VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI**

- 1) Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato, a favore del Comune di Napoli, un versamento IMU dovuto ad altro Comune, l'Ufficio Comunale competente, anche a seguito di comunicazione da parte del contribuente, provvederà al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
- 2) Il contribuente nella comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:
  - a) estremi anagrafici del contribuente;
  - b) estremi del versamento e importo versato;
  - c) dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
  - d) Comune destinatario delle somme;
  - e) dichiarazione con la quale si attesta di non essere contribuente IMU del Comune di Napoli ovvero, nel caso il soggetto sia contribuente del Comune di Napoli, attestazione di aver già provveduto al pagamento dell'IMU dovuta al Comune di Napoli;
  - f) copia del versamento che si chiede di riversare ad altro Comune;
  - g) eventuale copia dei versamenti dell'IMU dovuta al Comune di Napoli;
  - h) copia documento di identità valido.
- 3) Nel caso in cui, a seguito all'emissione di avvisi di rettifica e/o di accertamento, il contribuente dimostri che i versamenti IMU sono stati erroneamente effettuati a favore di altri Comuni, l'Ufficio Comunale competente provvederà, fatto salvo il diritto al riversamento delle somme dovute da parte dei Comuni che le hanno indebitamente percepite, all'annullamento, totale o parziale, dell'avviso notificato al contribuente.
- 4) Nel caso in cui l'errore per versamenti accreditati erroneamente ad altri comuni sia attribuibile allo sportello bancario ovvero all'ufficio postale presso cui il contribuente ha effettuato il pagamento, il contribuente stesso – ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n° 2/DF del 13 dicembre 2012 – è tenuto a recarsi presso tale sportello o ufficio postale per la regolarizzazione del versamento in questione.

#### **ART. 17 - RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- 1) Il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere al ravvedimento operoso, secondo le modalità indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97 e s.m.i.
- 2) Ai sensi dell'art 13 bis, comma 2, del D.lgs. 472/1997, al contribuente non è consentito di avvalersi dell'istituto del ravvedimento parziale o frazionato.

### **ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

### **ART. 19 - DICHIARAZIONE IMU**

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Gli enti di cui all'articolo 12 – comma 1 – lettera g) del presente regolamento, ai fini del riconoscimento dell'esenzione riconosciuta dal medesimo articolo, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 19 Novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
3. La dichiarazione può essere presentata mediante:
  - a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
  - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  - c) Trasmissione con posta elettronica certificata.
4. La presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

### **ART. 20 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui al successivo comma 4.
2. Nell'attività di controllo il Comune può:
  - a) inviare questionari al contribuente;
  - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

- c) richiedere l'esibizione di documenti e atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
  - d) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 23, comma 5 del presente regolamento.
4. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

#### **ART. 21 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. A seguito delle attività di cui al precedente articolo, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione e di irrogazione sanzioni per violazioni differenti. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n° 472.
4. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.

#### **ART. 22 – ATTI ESECUTIVI E RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) A partire dal primo gennaio 2020 gli avvisi di accertamento relativi all'IMU, elaborati anche con riferimento alle annualità pregresse, saranno emessi secondo le modalità di cui ai commi 792-794 della legge n 160 del 2019.
- Conseguentemente gli avvisi dovranno
- a) contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del

ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

- b) recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- 2) Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.
  - 3) Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
  - 4) La riscossione coattiva degli atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i. , è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero può essere affidata:
    - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
    - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i..

#### **ART. 23 - SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, ove espressamente richiesta dalla norma, si applica la sanzione amministrativa del:
  - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
  - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
  - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
4. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:
  - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
  - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 20 – comma 3 – entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e sue successive integrazioni e modificazioni.

#### **ART. 24 - INTERESSI**

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura di tre punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. In caso di rimborso di somme indebitamente versate, gli interessi spettano al contribuente nella stessa misura di cui al comma 1 e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento.
4. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

#### **ART. 25 - DILAZIONI**

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione del pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a euro 200,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
  - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
  - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
  - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
  - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
  - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimare con l'avviso.
4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
  - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimare nell'avviso;
  - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;

5. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili, secondo il seguente schema:
  - a) da euro 200,00 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
  - c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
  - d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
  - e) oltre euro 20.000,00 fino a sessanta rate mensili.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sessanta rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.
9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in Legge n° 98/2013.

#### **ART 26 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute va richiesto dal contribuente – a pena di decadenza – entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  
Non si procede al rimborso per importi inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.  
Il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
3. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
4. Qualora il valore della pretesa sia inferiore a € 50.000,00 , il contribuente, prima di presentare ricorso alla competente C.T.P. , è obbligato ad esperire la procedura del reclamo-mediazione, di cui al successivo articolo 29.

5. Il contribuente che ha versato l'IMU in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall'Ufficio:
- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica;
  - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica;
  - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso;
  - d) per ogni unità immobiliare, posseduta nell'anno d'imposta relativamente al quale è stato richiesto il rimborso: l'esatta ubicazione, i dati catastali completi, la percentuale di possesso, il periodo di possesso;
  - e) l'ammontare del rimborso, con le motivazioni a base della richiesta di rimborso.
6. All'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile dei bollettini di versamento (ordinari e/o violazioni) e copia della documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.  
L'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore; nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario.
7. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
8. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
- Presentazione di reclamo-mediazione ex articolo 17bis decreto legislativo n° 546/1992;
  - Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
  - Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
  - Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
9. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
10. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 22.

## ART. 27 - COMPENSAZIONI

- 1 Il contribuente, in alternativa all'istanza di rimborso ed entro cinque anni dall'indebito versamento, può effettuare, alle scadenze ordinarie del tributo (16 giugno e 16 dicembre), la compensazione dell'eventuale credito IMU degli anni precedenti, con l'IMU dovuta per l'anno successivo.
- 2 Qualora sia stata già presentata istanza di rimborso IMU, la compensazione di cui al comma 1 è consentita solo nel caso di espressa rinuncia al rimborso richiesto.
- 3 Il credito portato in compensazione è comprensivo degli interessi maturati dalla data dell'indebito versamento e calcolati al tasso di cui all'articolo 24.
- 4 Il contribuente, entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione, deve inoltrare, al Servizio Tributario competente, apposita dichiarazione, redatta esclusivamente sul modello predisposto dall'Ufficio, nella quale sono indicati tutti gli elementi indispensabili all'Ufficio, per verificare la regolarità della compensazione.
- 5 Il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 4 vanifica l'eventuale compensazione di fatto, effettuata dal contribuente, e comporta, da parte dell'Ufficio, il recupero dell'imposta non versata. Resta salva la possibilità per il contribuente, se non sono prescritti i termini, di presentare istanza di rimborso per l'importo vantato a credito.
- 6 Qualora il credito IMU, vantato dal contribuente, sia superiore all'imposta dovuta, il residuo di credito potrà essere compensato con l'imposta dovuta per l'anno e/o gli anni successivi, purché entro il termine di cinque anni dall'indebito versamento. In ogni caso, per ogni anno, successivo al primo, interessato alla compensazione, il contribuente ne darà comunicazione all'Ufficio, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.
- 7 L'Ufficio, sulla scorta della dichiarazione di cui al comma 4, verifica la regolarità della compensazione, dandone comunicazione al contribuente entro 15 giorni dal termine di scadenza della successiva rata di pagamento dell'imposta.
- 8 Non è ammessa la compensazione per importi a credito inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
- 9 Qualora a seguito dell'espletamento dell'istanza di rimborso, sia stato riconosciuto a favore del contribuente un credito IMU, il Servizio competente, su richiesta del medesimo contribuente, provvede alla compensazione delle successive rate di pagamento dell'IMU dandone apposita comunicazione al contribuente interessato.
- 10 Nel caso che, a seguito dell'espletamento dell'istanza di rimborso, sia stato riconosciuto a favore del contribuente un credito IMU e, nel contempo, risulti notificato al medesimo contribuente avviso di rettifica e/o accertamento IMU divenuto definitivo, non pagato, purché non ancora iscritto a ruolo coattivo, il Servizio competente, su richiesta del contribuente, provvede alla compensazione delle partite debito/credito. Di tale compensazione viene data comunicazione al contribuente in uno all'eventuale differenza ancora dovuta al medesimo.
- 11 Se l'importo dell'avviso di cui al comma 10 sia superiore al credito accertato a favore del contribuente, l'Ufficio provvederà a compensare le partite debito/credito inoltrando al contribuente apposita comunicazione, comprensiva di bollettino di pagamento, con indicazione della differenza di imposta ancora dovuta.

## **ART. 28 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 29 - RECLAMO MEDIAZIONE**

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2018, per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, chi intende proporre ricorso innanzi alla competente C.T.P. è tenuto, in via preliminare, a presentare reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del decreto legislativo n° 546/1992, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n° 156/2015.
- 2) Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della determinazione dell'ammontare della pretesa.
- 3) L'Ufficio è tenuto ad esaminare il reclamo, e l'eventuale proposta di mediazione, entro novanta giorni dalla sua ricezione, o accogliendo o rigettando il reclamo, ovvero formulando una proposta di mediazione.
- 4) La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di dilazione.
- 5) Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 6) In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
- 7) Nelle controversie di cui al comma 1, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

## **ART. 30 - AUTOTUTELA E ANNULLAMENTO D'UFFICIO**

- 1) L'Ufficio Tributario competente ha il potere di annullare – anche indipendentemente dall'istanza del contribuente – l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:
  - a) L'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - b) Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato, unicamente per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
  - c) Vi sia giudizio pendente.
- 2) L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale dell'atto illegittimo o infondato, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, alla sua eliminazione, per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare inutili ed onerosi contenziosi.

- 3) L'Ufficio tributario può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dell'imposizioni nei casi di:
- a) Errore di persona;
  - b) Evidente errore logico o di calcolo;
  - c) Errore sul presupposto dell'imposta;
  - d) Mancata considerazione di versamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
  - e) Doppia imposizione;
  - f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni e regimi agevolativi;
  - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
- 4) L'annullamento dell'atto tributario travolge, necessariamente ed automaticamente, tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.
- 5) Non si può procedere all'annullamento d'ufficio, o su istanza di parte, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicato – senza contestazioni – i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

#### **ART. 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- 1) In relazione alle aree fabbricabili, trovano applicazione il decreto legislativo n° 218/1997 e il Regolamento comunale in materia di definizione sull'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni

#### **ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.